



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA – I SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto:

Massimo FERRO - Presidente -
Laura TRICOMI - Consigliere -
Giulia IOFRIDA - Consigliere -
Guido MERCOLINO - Consigliere Rel. -
Alberto PAZZI - Consigliere -

d.P.C.M. 31 gennaio
2020 - impugnazione

R.G.N. 8299/2021

Cron.

CC – 5/10/2021

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8299/2021 R.G. proposto da

(omissis)

, da sé medesimo rappresentato e difeso, con domicilio in
Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;

- *ricorrente* -

avverso il decreto del Giudice tutelare del Tribunale di Pesaro depositato il 16
marzo 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2021 dal
Consigliere Guido Mercolino.

Rilevato che (omissis) ha proposto ricorso per regolamento neces-
sario di competenza, indirizzato alle Sezioni Unite civili della Corte di cassa-
zione, avverso il decreto del 16 marzo 2021, con cui il Giudice tutelare del
Tribunale di Pesaro ha dichiarato inammissibile, in quanto estranea alla pro-
pria competenza, l'istanza da lui proposta ai sensi dell'art. 35 della legge 13



maggio 1978, n. 180, a tutela del suo diritto di recarsi liberamente nei luoghi pubblici senza mascherina e di girare liberamente in tutto il territorio nazionale, illegittimamente limitato, a suo avviso, dai provvedimenti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri per far fronte all'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione dell'epidemia da virus Covid-19, con conseguente sottoposizione di esso ricorrente a curatela, senza l'autorizzazione del giudice tutelare.

Considerato che a sostegno dell'impugnazione il ricorrente *a)* denuncia il diniego di giustizia, ai sensi degli artt. 13, 16 e 32 Cost., *b)* insiste sulla competenza del Giudice tutelare, ai sensi degli artt. 24 e 25 Cost., in considerazione dell'attinenza della controversia a diritti soggettivi, *c)* deduce il difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 111, sesto comma, Cost., *d)* lamenta l'omessa comunicazione al Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 70 cod. proc. civ., in considerazione dell'attinenza del ricorso ad una questione di pubblico interesse, e *e)* rileva il «conflitto costituzionale per attribuzione di poteri, su materia di rango costituzionale, di non pertinenza della protezione civile, organo esecutivo della Presidenza del Consiglio, con legge istitutiva del 24 febbraio 1992, n. 225, confluita nel Codice di Protezione Civile, D.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018»;

che, nonostante il tenore dell'intestazione, recante l'individuazione delle Sezioni Unite civili quali destinatarie dell'impugnazione, deve escludersi la necessità di rimettere l'esame del ricorso alle stesse, in considerazione del provvedimento adottato dall'Ufficio preparatorio del procedimento per le Sezioni Unite civili il 1° settembre 2020, e confermato dal Primo Presidente il 4 settembre 2020, che ha disposto la rimessione di un analogo ricorso alla Sesta Sezione civile, in considerazione dell'inerenza della impugnazione a materia non devoluta alle Sezioni Unite (cfr. Cass., Sez. VI, 23/10/2020, n. 23843; v. anche Cass., Sez. VI, 21/07/2021, n. 20876);

che il ricorso è improcedibile, ai sensi dell'art. 369, primo comma, n. 1 cod. proc. civ., non essendo stato il suo deposito accompagnato da quello di copia autentica del provvedimento impugnato;

che l'impugnazione è peraltro inammissibile, sotto una pluralità di profili;



che il ricorso non risulta infatti sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., essendo stato proposto personalmente dal ricorrente, il quale non ha neppure dedotto di essere in possesso della qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, come richiesto dall'art. 86 cod. proc. civ., e non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l'atto sia intestato come «regolamento necessario di competenza, ex art. 42 cod. proc. civ.» e si riferisca ad un procedimento asseritamente promosso ai sensi dell'art. 35 della legge n. 180 del 1978, nel quale le parti sono autorizzate *ex lege* a stare in giudizio senza il ministero di un difensore, dal momento che, avendo la controversia ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona, la predetta facoltà incontra un limite nel rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e contraddittorio (cfr. Cass., Sez. VI, 13/03/2020, n. 7241; Cass., Sez. I, 20/03/2013, n. 6861);

che il ricorso non reca inoltre l'indicazione di una controparte né risulta materialmente notificato ad alcun soggetto, sì da doversi escludere l'intervenuta instaurazione del contraddittorio, analogamente a quanto accade nel caso di giuridica inesistenza della notificazione (cfr. Cass., Sez. III, 15/10/2015, n. 20893; Cass., Sez. VI, 8/06/2011, n. 12509; Cass., Sez. II, 7/05/1999, n. 4595);

che il ricorso risulta infine privo dei requisiti di forma-contenuto prescritti dall'art. 366, primo comma, cod. proc. civ., applicabili anche al regolamento necessario di competenza, in quanto configurabile come mezzo d'impugnazione avverso i provvedimenti recanti una decisione sulla competenza (cfr. Cass., Sez. III, 21/07/2006, n. 16752; 13/11/2000, n. 14699), dal momento che, al di là della sintesi dei motivi riportata nella premessa, non muove specifiche censure al provvedimento impugnato, ma si limita ad insistere sulle ragioni esposte nel ricorso proposto dinanzi al Giudice tutelare, concludendo per la dichiarazione d'illegittimità del d.P.C.m. 31 gennaio 2020 per violazione degli artt. 13, 16 e 32 Cost., con conseguente disapplicazione dello stesso ai sensi della legge 20 marzo 1865, 2248, all. E;

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che debba di-



sporsi la trasmissione al Pubblico Ministero per la formulazione delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-*ter*, primo comma, cod. proc. civ.;

che la mancata instaurazione del contraddittorio esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 5/10/2021

Il Presidente
dott. Massimo Ferro

